



# Noi Finanziari 650

Coordinamento Nazionale Agenzie Fiscali e AA.MS

13 marzo 2013

## AGENZIA DELLE DOGANE

### Passaggi interni alle aree

#### Fallito il tentativo di interpretazione autentica all'Aran

Con il Noi Fin. 638 del 5 febbraio u.s. abbiamo già provveduto a chiarire perché anche la CISL FP aveva chiesto all'ARAN di interpretare l'art.83 comma 8 del CCNL di comparto che, come è noto, disciplina i casi di ex aequo tra candidati alle progressioni interne alle aree.

Ci corre l'obbligo di riepilogare nuovamente la nostra posizione a causa di notizie "distorcenti" che stanno circolando da ieri sera.

Il CCNL di comparto all'art.83 comma 8 prevede che i casi di ex aequo nelle procedure interne alle aree siano risolti mediante una prova teorico pratica.

L'accordo del 29 luglio 2009 che ha attivato le procedure interne, non sottoscritto dalla CISL FP è bene ricordarlo, ha stabilito di effettuare la prova teorico pratica per la definizione dei casi di parità di punteggio.

Prova che, per quel che ci riguarda, poteva essere svolta immediatamente dopo la pubblicazione sul sito intranet dell'Agenzia, degli elenchi dei vincitori della procedura 2007 e 2008 e degli ex aequo.

L'Agenzia ha più volte formalmente comunicato a tutte le OO.SS. di non essere nella condizione di definire i casi di parità di punteggio con la prova teorico pratica prevista dal CCNL e dall'accordo di cui sopra fino all'esito dei giudicati relativi a ricorsi presentati.

E questo perché, ha motivato l'Agenzia, l'accoglimento o meno dei ricorsi, nel cambiare il panorama degli ex aequo, avrebbe potuto comportare per alcuni la ripetizione una o più volte della prova.

In considerazione di ciò, dopo aver proposto più volte altre soluzioni percorribili (ad esempio l'inquadramento con riserva di candidati ricorrenti risultati tra i vincitori e a pari merito con altri colleghi) vedi Noi Fin.502 e 546, abbiamo alla fine ritenuto, insieme a Cgil, Uil e Salfi di tentare anche la via dell'interpretazione autentica all'Aran in modo da rendere residuale il ricorso alla prova teorico pratica.

Ma per rendere residuale il ricorso alla prova teorico pratica, non c'è dubbio alcuno che potevamo ancorarci solo ed esclusivamente a norme già esistenti atteso che il decreto 150/2009 - almeno sino a quando non sarà raggiunto l'accordo (tutt'ora in corso) sul sistema delle relazioni sindacali - prevede espressamente che non possano esistere norme contrattuali in conflitto con le leggi.

Non di "imbroglio", dunque, si è trattato ma della mancata condivisione di una sola sigla che, per effetto delle regole sulle interpretazioni autentiche, ha potuto rendere nullo tutto il lavoro di questi mesi.

A questo punto non resta che la prova teorico pratica che auspichiamo, essendo passati ormai oltre due anni dai contenziosi, sia praticabile senza ulteriori indugi o intoppi.

Alleghiamo il testo del comunicato unitario



## INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 83, COMMA 8 CCNL AGENZIE FISCALI

In data odierna, si è svolto all'A.Ra.N. l'ennesimo incontro per concordare una interpretazione autentica dell'art. 83, comma 8 del CCNL 28 maggio 2004, utile a risolvere i casi di pari merito delle procedure di progressione economica all'interno delle aree.

Nelle precedenti riunioni le scriventi organizzazioni sindacali avevano raggiunto con l'A.Ra.N. un accordo in tal senso, sottoscrivendo un testo di interpretazione autentica e una dichiarazione congiunta (vedi allegati) che sono state frutto di un confronto negoziale molto acceso che ha portato a migliorare sensibilmente il testo iniziale proposto dall'A.Ra.N.

Nella seduta di oggi, le due organizzazioni sindacali non firmatarie di quel testo e di quella nota congiunta (Intesa e Flp) dovevano sciogliere la loro riserva rispetto alla firma e la sola Flp ha dichiarato di non voler sottoscrivere l'interpretazione autentica, impedendo di fatto che si pervenisse alla positiva conclusione di questa complessa e lunga vicenda.

Come è noto a tutti, infatti, l'interpretazione autentica si conclude positivamente solo con la sottoscrizione di tutti i soggetti firmatari del CCNL oggetto di interpretazione.

Come è altrettanto noto, questo passaggio interpretativo avrebbe consentito - se concluso positivamente - lo sblocco immediato della procedura per attribuire le progressioni economiche con decorrenza 2007-2008 all'Agenzia delle Dogane, ciò che ora non è più possibile. Temiamo inoltre che gli effetti del mancato accordo in sede A.Ra.N. possano riverberarsi, ora ed in futuro, su analoghe procedure in corso nel comparto Agenzie fiscali.

Preso atto della negativa conclusione di questo passaggio negoziale, su cui si era consolidato un consenso politico fortissimo ma evidentemente non unanime, le scriventi organizzazioni sindacali mantengono comunque l'impegno a definire altre soluzioni che rispondano alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto Agenzie fiscali.

Roma, 12 marzo 2013

FP CGIL - CISL FP - UIL PA - CONFSAL SALFI - USB PUBBLICO IMPIEGO - UGL/INTESA